



Regolamento Comunale per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 27.01.2015.

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina della procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il presente regolamento fa riferimento alla seguente normativa:
Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308) e successive modificazioni e integrazioni;
Legge Regionale Toscana n° 20 del 31 maggio 2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni;
DPGR dell' 8 settembre 2008 n° 46R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende per:
 - a) **Decreto Legislativo (D.Lgs.):** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) **Legge Regionale (L.R.):** Legge Regionale Toscana n° 20 del 31 maggio 2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) **Regolamento Regionale:** regolamento regionale DPGR dell' 8 settembre 2008 n° 46R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modificazioni e integrazioni;
2. Valgono inoltre le definizioni di cui all' Art. 74 del decreto, alla legge regionale ed al regolamento regionale. Tali definizioni sono riportate per intero nell'allegato A del presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per "edificio isolato" si intende l'insediamento, l'installazione o l'edificio isolato posti ad una distanza superiore a 200 metri dalla pubblica fognatura;
4. Al fine del presente regolamento, si considerano corpi ricettori finali:
 - Il suolo, per scarichi fino a 100 abitanti equivalenti;
 - i corpi idrici superficiali come definiti all'art.53 del regolamento regionale, ivi compresi i corpi idrici non significativi (es. fossi campestri, scoline).

Articolo 4 – Scarichi in zona servita da fognatura

1. Gli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, ubicati o da realizzarsi in zona provvista di rete fognaria nera pubblica, devono essere obbligatoriamente allacciati alla medesima secondo le modalità definite dal vigente regolamento comunale per la gestione dei servizi di fognatura e depurazione.
2. Per quanto concerne gli scarichi in fognatura si rimanda al Regolamento per la gestione dei servizi di fognatura e depurazione del Comune di Lucca e alle informazioni fornite dal gestore

del servizio.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà ad esaminare e definire in dettaglio le modalità più idonee per lo scarico in differenti ricettori qualora si manifestino condizioni di oggettiva impossibilità o di eccessiva onerosità delle opere per l'allaccio alla rete fognaria. Tali condizioni dovranno risultare da apposita dichiarazione di tecnico abilitato e ove richiesto suffragate da preventivi di spesa o altra documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Criteri di calcolo degli Abitanti Equivalenti

1. I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti.

Ai fini del dimensionamento del sistema di smaltimento, il numero di abitanti equivalenti (AE) per gli scarichi domestici e per le tipologie di scarichi assimilabili, sottoindicate possono essere calcolati secondo i seguenti criteri alternativi tra loro:

a) si considera una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno il giorno per abitante;

b) in alternativa, si considera una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 gr il giorno per abitante oppure un volume di 200 litri per abitante il giorno e si fa riferimento al valore più alto fra i due;

c) gli abitanti equivalenti, in assenza di stime attendibili dei precedenti valori, sono determinati convenzionalmente come di seguito riportato:

- un AE ogni 35 mq di superficie utile, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, negli edifici di civile abitazione;

- un AE ogni due posti letto, in edifici alberghieri, case di riposo e simili;

- un AE ogni cinque posti mensa, in ristoranti e trattorie;

- un AE ogni due posti letto, in attrezzature ospedaliere;

- un AE ogni cinque addetti, in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori;

- un AE ogni cinque posti alunno, in edifici scolastici o istituti di

- educazione diurna;

- quattro AE ogni WC installato, per musei, teatri, impianti sportivi, e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Articolo 6 – Acque Meteoriche

1. Le acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento non potranno in alcun modo essere addotte al sistema di depurazione previsto per le acque nere e saponose, distinguendo a tal fine:

- le acque di dilavamento non contaminate dovranno essere convogliate in un sistema separato di raccolta e smaltimento, che potrà raccordarsi a quello previsto per le acque nere e saponose dopo il pozzetto d'ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione di queste ultime;

- le acque di dilavamento contaminate, come definite dall'art. 39 del D.P.G.R. Toscana 8.9.2008 n.46/R e s.i.m., dovranno essere trattate secondo gli indirizzi indicati all'art. 43 del suddetto decreto;

E' fatto divieto assoluto di immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque pluviali acque reflue di qualsiasi altra natura.

Il ricettore finale dello scarico delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento potrà anche essere diverso da quello previsto per le acque nere e saponose. Si dovrà prediligere, a tale riguardo, il ricorso a sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque pluviali, ai fini del risparmio della risorsa idrica.

Articolo 7 – Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del

- decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i moduli prestampati, resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e sul sito internet del Comune.
2. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari. Nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo complesso.
 3. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono obbligati in solido all'uso dello stesso.
 4. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - a) per imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - b) per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
 5. Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla pubblica fognatura, sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
 6. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere fatta congiuntamente dal vecchio e dal nuovo titolare entro 30 giorni dal subentro. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
 7. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.
 8. Copia di tutte le autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse all'ARPAT.

Articolo 8 – Oneri di autorizzazione

1. A norma dell'articolo 5 del Regolamento Regionale, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i richiedenti sono tenuti a versare all'amministrazione comunale la somma di € 50,00.
2. Ove sia necessario richiedere parere ARPAT per scarichi con potenzialità superiori a 100 A.E., il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria come da tariffario ARPAT.

Articolo 9 – Istruttoria

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare che la richiesta di autorizzazione allo scarico sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo ed esista corrispondenza tra quanto dichiarato e riscontrabile nella documentazione presentata e la normativa vigente in materia.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, compresi i controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed il rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

Articolo 10 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

1. Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifica Autorizzazione allo scarico al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente. Si precisa che l'atto autorizzativo e' riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, ed esula dalle

altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, vincoli, ecc.) che dovranno essere richieste precedentemente ed adeguatamente citate nella richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico recapitante in corso d'acqua naturale o canale artificiale, od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà provvedere ad ottenere l'assenso del Ente titolare del corpo idrico o della strada.

2. Qualora non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, gli uffici provvederanno a redigere un provvedimento di diniego. Peraltro, qualora l'atto risultasse non dovuto, si procederà con un provvedimento di reiezione della domanda presentata, o qualora l'Amministrazione Comunale non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta si procederà alla trasmissione degli atti all'Ente competente con nota inviata per conoscenza al soggetto istante. Il verificarsi dei casi di cui sopra non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o non competenza dell'Amministrazione al rilascio dell'atto autorizzativo.

3. L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico mediante lettera del responsabile del procedimento con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico con le modalità amministrative di legge.

Capo II

Disciplina per gli impianti esistenti

Articolo 11 – Autorizzazione scarichi domestici ed assimilati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento

1. Ai sensi dell'art.124 comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'art.10 della legge regionale, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

2. con la presente norma si intendono autorizzati gli scarichi domestici ed assimilati esistenti nei seguenti casi:

a) se rispondenti ai requisiti ed ai sistemi di trattamento indicati nell'allegato 3, tabella 2 del Regolamento regionale;

b) per gli scarichi di insediamenti con carico inquinante minore o uguale a 100 AE, se rispondenti alle disposizioni della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 ed il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento e comunque a condizione che gli scarichi non producano effetti negativi sulla qualità del corpo recettore per gli aspetti igienicosanitario ed ambientale.

3. Gli scarichi non rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 2 lettera a) o b) dovranno essere adeguati entro i termini previsti dalla normativa in vigore e comunque entro i termini assegnati dal Comune con appositi provvedimenti dirigenziali e comunque non oltre 360 giorni dall'accertamento della non conformità dell'impianto. In caso di inottemperanza sarà proceduto alla disattivazione dello scarico.

4. In tale fattispecie, contestualmente all'adeguamento dell'impianto, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione allo scarico secondo le procedure indicate negli articoli precedenti

per i nuovi scarichi.

5. Al fine della valutazione delle condizioni di scarico di agglomerati o di singoli fabbricati che creano inconvenienti igienici, o comunque per controlli a campione, il Comune potrà disporre accertamenti mirati alla verifica della conformità degli scarichi.

6. I titolari degli scarichi, dovranno pertanto, su richiesta del Comune o degli organi di controllo, presentare la necessaria documentazione tecnica atta a dimostrare la regolarità del sistema di smaltimento.

Art. 12 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 9, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi dall'articolo 14, una dichiarazione di asseveramento, firmata da un tecnico abilitato, che l'impianto è conforme alle prescrizioni del regolamento regionale.

2. Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica firmati da tecnico abilitato, con gli stessi contenuti richiesti per l'autorizzazione a nuovi scarichi di cui all'articolo 14, ad eccezione della eventuale relazione idrogeologica che deve indicare nello specifico che l'impianto così come realizzato non crea e non ha creato in passato inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari né danneggiamenti della falda acquifera.

Articolo 13 – Edifici che non producono scarichi

1. Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono vuoti e permanentemente disabitati ovvero che risultano inagibili o che possono essere dichiarati tali, non producono scarichi e dunque non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

2. Gli aventi titolo alla richiesta di autorizzazione allo scarico per i fabbricati di cui al precedente comma devono richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di iniziare a produrre scarichi originati da detti fabbricati ovvero prima di renderli abitabili.

Capo III

Disciplina per i nuovi impianti

Articolo 14 – Nuovi Impianti

1. I nuovi insediamenti ed i fabbricati o i complessi immobiliari oggetto di sostanziali ristrutturazioni o di cambio di destinazione che in non siano in obbligo di allaccio alla rete fognaria devono presentare richiesta di Autorizzazione allo scarico.

2. Il Comune di Lucca ritiene idonei ad un trattamento soddisfacente delle acque reflue domestiche gli schemi di impianto di cui all'Allegato "B" del presente Regolamento.

3. Sistemi diversi da quelli riportati nell'Allegato "B", purché conformi a quanto disposto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, potranno essere proposti per essere valutati caso per caso in fase di istruttoria della pratica di Autorizzazione allo scarico.

Art. 15 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione di nuovo scarico deve essere presentata contestualmente o successivamente alla pratica edilizia inerente la realizzazione dell'impianto di trattamento e smaltimento di acque reflue a cui si riferisce.

2. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

3. La domanda deve essere presentata nel numero di copie indicato nella modulistica, di cui una

in bollo di legge.

4. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti è necessaria ulteriore copia per l'invio ad ARPAT per il parere di competenza.

5. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

6. Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla pratica edilizia connessa, i richiedenti devono indicare:

- a) i propri dati anagrafici e di residenza;
- b) il corpo recettore dello scarico;
- c) l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- d) le eventuali particelle catastali di altrui proprietà interessate dallo scarico o dall'impianto di trattamento;
- e) la potenzialità dell'impianto, espressa in abitanti equivalenti;

7. Alla domanda devono essere allegati:

- a) elaborati grafici firmati da tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
- b) una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato;
- c) quietanza di versamento del deposito di cui all'art 8 del presente regolamento;
- d) Nel caso in cui venga realizzato un sistema di smaltimento nel suolo (pozzo disperdente, trincea drenante, subirrigazione) dovrà essere allegata una opportuna relazione geologica ed idrogeologia a firma di un tecnico abilitato.

8. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:

- a) una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000,
- b) una planimetria di massima dell'edificio in scala 1:100, 1:200 o 1:500, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico. Inoltre:

- Nel caso di edifici residenziali, alberghi e strutture ricettive, la planimetria dovrà riportare la suddivisione interna del fabbricato con l'indicazione dei locali adibiti camera definendo se singola o doppia;

- Nel caso di fabbriche, laboratori, opifici ecc. dovranno essere rappresentati i servizi igienici, le docce ed altre eventuali fonti di scarico oltre a riportare il numero massimo di addetti fissi e stagionali;

- Nel caso di ditte ed uffici dovranno essere rappresentati i servizi igienici, le docce ed altre eventuali fonti di scarico oltre a riportare il numero massimo di dipendenti e collaboratori;

- Nel caso di ristoranti, pizzerie, bar, circoli, club ecc. dovranno essere rappresentati i servizi igienici, le docce ed altre eventuali fonti di scarico evidenziando quali saranno utilizzati dai dipendenti e quali dagli utenti, riportando il numero massimo di coperti e di operatori dell'attività;

- Nel caso di scuole dovrà essere indicato il numero massimo di alunni per ogni classe;

- Nel caso di cinema, teatri, stadi ecc. dovranno essere rappresentati i servizi igienici e dovrà essere indicata chiaramente la capienza massima.

9. La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, ciascuna richiesta dovrà obbligatoriamente essere corredata da un programma di manutenzione dell'impianto; deve inoltre fornire una descrizione del corpo recettore, e del percorso che i reflui effettuano prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui,

l'indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nell'allegato 2 al regolamento regionale.

10. Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non significativi, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, in cui si indichino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. Inoltre, qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione, la relazione dovrà evidenziare gli eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati.

Articolo 16 – Trattamenti appropriati

1. Gli impianti di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilabili sono quelli individuati dal regolamento regionale (art. 19 e 20) e descritti nell'allegato 3 dello stesso.
2. Per nuovi impianti di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilabili il Comune di Lucca indica come preferibili i sistemi di smaltimento descritti nell'allegato B del presente regolamento.
3. Ai sensi del Regolamento Regionale, il parere di competenza del Dipartimento Provinciale ARPAT di Lucca è rilasciato solo per gli impianti di trattamento > 100 A.E.
4. Casi particolari o sistemi diversi da quelli del citato allegato "A" dovranno essere esaurientemente descritti e motivati con adeguate relazioni tecniche e schede tecniche delle singole componenti dell'impianto.

Articolo 17 – Pozzi Neri

1. E' vietata l'adozione dei pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici. Quelli ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati di cui al precedente art.14.
2. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, come indicato nella Delibera Interministeriale 4/2/1977, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri pro capite. Per la loro collocazione, nonché per le caratteristiche costruttive e la possibilità di sfogo dei gas di fermentazione valgono i requisiti previsti per le fosse settiche.
3. Per gli immobili esistenti, qualora non risulti possibile il rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio potranno essere ugualmente autorizzati previo ottenimento di specifica deroga rilasciata dal competente ufficio comunale.

Articolo 18 – Scarichi Industriali

1. Per gli scarichi industriali in zona priva di pubblica fognatura, si fa diretto riferimento:
 - **Decreto Legislativo (D.Lgs.):** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308) e successive modificazioni e integrazioni;
 - **Legge Regionale (L.R.):** Legge Regionale Toscana n° 20 del 31 maggio 2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni;
 - **Regolamento Regionale:** regolamento regionale DPGR dell' 8 settembre 2008 n° 46R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modificazioni e integrazioni;
2. Lo scarico è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Provincia.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19 – Piani di sviluppo fognature

1. Si intendono per piani di sviluppo fognario gli interventi di estensione della rete fognaria programmati da parte del gestore unico della rete fognaria o del Servizio Idrico Integrato o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Comune.
2. Gli scarichi esistenti risultati non adeguati alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio in attesa dell'allaccio alla rete fognaria, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario programmati nel triennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente se non sussistono situazioni di danno igienicoambientale ed a condizione che il titolare dello scarico provveda a mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso e a rispettare tutte le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico provvisoria rilasciata.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la Deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore ed i cui procedimenti risultino ancora pendenti.